

Dr. iur. Michele Albertini
Residenza governativa
Via Canonico Ghiringhelli 1
CH-6501 Bellinzona

Tel. 091 814 45 02

Fax 091 814 44 15

E-Mail protezionedati@ti.ch

Web <http://www.ti.ch/protezionedati>

16 aprile 2007

Trasmissione di liste di indirizzo a privati

Nota su portata, contenuto e condizioni dell'art. 12 cpv. 2 della legge cantonale sulla protezione dei dati personali

1.- Le autorità comunali ricevono spesso richieste di privati, interessati ad ottenere l'indirizzario di persone domiciliate nel Comune, selezionate in base ad un preciso criterio, come per esempio una determinata fascia di età (neo maggiorenni, neo pensionati, ecc.). L'argomento rientra nel campo di applicazione della legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP; RL 1.6.1.1).

2.- a) Benché qualificati come dati neutri (cfr. art. 4 cpv. 7 LPDP), il *nome*, il *cognome* e l'*indirizzo* sono dati personali ai sensi della legge, poiché consentono di identificare in modo diretto o indiretto una persona (art. 4 cpv. 1 LPDP). Il loro trattamento è sottoposto a regole precise: i dati personali possono essere elaborati dagli organi sottoposti alla LPDP (tra cui il Comune e i suoi organi, art. 2 cpv. 2 LPDP) – quindi raccolti, utilizzati e trasmessi (art. 4 cpv. 3 LPDP) – solo se esiste una base legale o se l'elaborazione serve all'adempimento di un compito legale (art. 6 cpv. 1 LPDP).

b) La LPDP regola la trasmissione a privati di dati personali detenuti da organi pubblici. Di principio, le banche dati degli organi pubblici sono allestite unicamente per consentire all'autorità di svolgere i compiti che la legge le assegna, e non per promuovere o facilitare l'attività – ancorché del tutto legittima – di terzi. Per la creazione, la gestione e l'utilizzazione di queste banche dati vigono regole chiare e precise, cui tutti gli organi devono attenersi per garantire un'efficace azione amministrativa a fa-

vore e nell'interesse del cittadino. In questo contesto, l'autorità deve anche assicurare il controllo delle banche dati che gestisce. Ora, il rischio insito in una comunicazione a privati risiede nel fatto – del tutto generale – che, una volta effettuata, tale controllo non sarebbe più garantito, con l'eventuale effetto di una divulgazione indiscriminata, soprattutto ove si tratti di liste ordinate sistematicamente sulla base di criteri determinati, come nel caso degli indirizzari, anche nella forma di liste di etichette. Per svariate – e ovvie – motivi gli indirizzari sono assai richiesti, non solo da cittadini ma anche da enti e società private commerciali o di categoria, come pure da raggruppamenti di vario genere. Già per questa ragione – e per il fatto che agli indirizzari è attribuito un valore commerciale – gli organi statali responsabili devono imporsi un certo riserbo nella valutazione per non divenire «*commercianti d'indirizzi*» e per evitare che le liste siano poi trattate – all'insaputa degli interessati – per uno scopo diverso da quello per cui sono state allestite e gestite. Caso contrario, l'autorità sarebbe esposta al rimprovero, giustificato, di avere rilasciato dati personali a terzi senza autorizzazione per motivi che esulano dall'adempimento di un compito pubblico. L'esperienza quotidiana è ricca di esempi. È quindi legittimo che per tali liste siano predisposte determinate cautele, anche perché dati personali neutri – combinati mediante un fattore comune – potrebbero assurgere, a dipendenza dei casi, a dati personali meritevoli di particolare protezione. In ogni caso non esiste una norma generale che imponga agli organi pubblici di rendere liberamente e incondizionatamente accessibili nomi, cognomi e indirizzi delle persone, tantomeno se contenuti in liste ordinate sistematicamente, come gli indirizzari selezionati in base ad un elemento astratto (p.es. l'anno di nascita). Detto altrimenti, in assenza di uno specifico fondamento legale, queste informazioni non sono libere o liberamente comunicabili a terzi, in particolare a privati.

3.- a) Il legislatore cantonale ha adottato un approccio restrittivo in materia di trasmissione di dati personali a persone private. Ha comunque previsto delle eccezioni. Una di queste riguarda i Comuni ed è di rilievo nel contesto specifico: a norma dell'art. 12 cpv. 2 LPDP il *Municipio* può infatti trasmettere in ordine sistematico i dati neutri (cognome, nome e indirizzo) se è garantita la loro utilizzazione *unicamente per scopi ideali*.

b) Con questa concezione, il legislatore ha inteso favorire le società *che non perseguono fini di lucro*, ritenendole meritevoli di essere sostenute. In una prassi consolidata (cfr. FIORENZO CONTI ROSSINI, Dieci anni di protezione dei dati e la possibile evoluzione nel prossimo millennio, in RDAT II-2000 pag. 487, anche accessibile nel sito <http://www.ti.ch/CAN/RPD/temi/archivio/RDAT-II-2000.pdf>), ribadita del resto anche negli altri Cantoni, una lista di dati personali (p.es. relativa a classi d'età) può essere rilasciata a queste società – per uno scopo determinato e motivato – unicamente se esse sono conosciute e attive nell'ambito comunale. Tra queste possono figurare ad esempio società culturali (musicali, teatrali, ecc.), sportive e carnevalesche (ad esempio per reclamizzare le rispettive attività e per reclutare eventuali neodomiciliati nel Comune), come pure le sezioni locali dei partiti politici (per reclutare potenziali aderenti). In un senso più ampio possono rientrare in questo concetto anche le istituzioni di utilità pubblica, inserite nella lista della fondazione ZEWO (Servizio svizzero specializzato delle istituzioni di utilità pubblica che raccolgono doni; <http://www.zewo.ch>). Certo, il ricavo finanziario è, in quest'ultima ipotesi, certamente preponderante ma ciò consente all'organismo di perseguire, in definitiva, uno scopo di utilità pubblica, assimilabile quindi ad uno scopo ideale ai sensi del disposto.

c) L'intendimento alla base dell'art. 12 cpv. 2 LPDP è, piuttosto, quello di escludere la comunicazione di elementi delle banche dati delle autorità (e in particolare le liste d'indirizzo) a società che *direttamente o indirettamente* intendono impiegarli per uno *scopo commerciale*. Ai sensi della disposizione è tale ad esempio l'invio di materiale pubblicitario a scopo di marketing per promuovere gli abbonamenti ad una rivista, l'invio di "regali di compleanno" ai giovani maggiorenni da parte di un'autoscuola, come pure l'invio di piccoli presenti da parte della Posta o di banche per favorire l'apertura di conti presso di loro (per una panoramica sulla prassi si vedano gli esempi a cura dell'Incaricata per la protezione dei dati del Canton Basilea-Campagna nel sito <http://www.baselland.ch/docs/jpd/ds/prak/prak-002.htm>). Anche la richiesta dell'indirizzo di giovani domiciliati da parte di scuole private per informarli sul contenuto dell'offerta rientra in questo ambito.

d) In ultima analisi spetta al Municipio determinare se gli scopi perseguiti dai richiedenti siano di natura ideale. All'organo esecutivo è inoltre attribuito un *marginе d'apprеzzamento* per decidere se accogliere la richiesta (non esiste infatti un obbligo legale di comunicare i dati), dopo aver naturalmente ponderato, per ogni fattispecie o per singole categorie di casi, gli *interessi in gioco*, nel rispetto dei principi generali e fondamentali, in particolare della parità di trattamento.

In caso di accoglimento della richiesta, la relativa decisione municipale dovrà menzionare che i dati potranno essere utilizzati unicamente per lo scopo per il quale sono stati chiesti e che per ogni sua modifica dovrà essere inoltrata una nuova domanda. Il Municipio – che potrà pure prevedere una pena convenzionale (CONTI ROSSINI, op. cit., pag. 487 con rinvio alla prassi della Commissione cantonale per la protezione dei dati) – dovrà osservare l'eventualità che qualche cittadino abbia esercitato il *diritto di blocco* ai sensi dell'art. 25a LPDP relativamente ai dati che lo riguardano: in questo caso al Municipio sarebbe impedito trasmettere a terzi informazioni personali concernenti tali cittadini (ad esempio cognome, nome, indirizzo, data di nascita), a meno che sussista un obbligo legale alla comunicazione.

4.- Quanto esposto in precedenza non impedisce però al Comune di facilitare in qualche modo gli scopi legittimi perseguiti dai richiedenti. La prassi riconosce infatti agli organi pubblici (segnatamente ai Comuni) la possibilità di occuparsi dell'invio previa consegna, da parte del richiedente, del materiale già imbustato e affrancato. L'autorità si preoccuperebbe, in sostanza, di apporre gli indirizzi dei destinatari e di procedere alla spedizione, fatturando al richiedente un equo importo per il lavoro svolto. I destinatari avrebbero quindi la possibilità, qualora lo desiderassero, di contattare direttamente il richiedente. Questa soluzione consente di giungere al risultato auspicato dal mittente (contattare cioè i destinatari) e garantisce nel contempo un'efficace e adeguata protezione dei dati: non essendovi una trasmissione di dati personali a terzi, le finalità volute dal Legislatore sono, quindi, in ultima analisi, rispettate.

Spetta tuttavia al solo Municipio valutare attentamente l'*opportunità* di un simile modo di procedere, poiché, ad ogni buon conto, il cittadino sarebbe comunque sollecitato – grazie proprio all'attiva “collaborazione” del Comune – con *invii non richiesti* e quindi non necessariamente apprezzati. Del resto al centro dell'interesse dell'art. 12 cpv. 2 LPDP non vi è l'organizzazione privata che richiede degli indirizzi a scopo di marketing, bensì la sfera privata dei cittadini. L'autorità propensa a soddisfare nondimeno la richiesta – assicuratasi che l'esercizio non sia d'intralcio all'attività amministrativa ordinaria – deve rispettare, segnatamente, i principi della parità di trattamento e della proporzionalità. Non da ultimo, anche in questo contesto, l'organo pubblico deve considerare il diritto di blocco dei cittadini che l'avessero esercitato e quindi rispettare la volontà riconoscibile di questi ultimi di non essere importunati con invii di natura privata effettuati tramite l'autorità pubblica: in altri termini, quando essa avverte che simili invii sono indesiderati deve astenersi.
